



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

*Emanato con Decreto Rettorale 4 marzo 2014, n.227
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale ..., n. ...
Entrato in vigore il ...*



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Via Monte Generoso, 71 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 395501- 5502-5503 -5504- 5505
Email: dipartimento.economia@uninsubria.it
PEC: dipartimento.economia@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Orari al pubblico
Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 9.30 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Struttura	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento.....	3
Art. 5 - Organi del Dipartimento.....	3
CAPO II – DIRETTORE.....	3
Art. 6 - Direttore.....	3
CAPO III - CONSIGLIO	4
Art. 7 - Composizione del Consiglio di Dipartimento	4
Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento.....	5
Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento	6
CAPO IV - COMMISSIONE PARITETICA	7
Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti.....	7
CAPO V – GIUNTA	8
Art. 11 - Composizione della Giunta	8
Art. 12 - Elezione dei Componenti della Giunta.....	8
Art. 13 - Durata della Giunta.....	9
Art. 14 - Funzioni della Giunta.....	9
Art. 15 - Funzioni delegate.....	9
Art. 16 - Attribuzione ed esercizio delle deleghe.....	10
Art. 17 - Funzionamento della Giunta.....	10
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	10
Art. 18 - Norme finali e transitorie.....	10
Art. 19 - Modifiche del Regolamento.....	11



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominato "Dipartimento"), istituito con Decreto Rettorale n. 1220 del 30/09/2011, ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente.

Art. 2 - Struttura

1. Il Dipartimento ha la propria sede in: – Via Monte Generoso, 71 – Varese (sede amministrativa).
Le riunioni degli organi collegiali avranno luogo nella sede amministrativa. Le riunioni potranno essere convocate in altra sede in presenza di fondate motivazioni.

Art. 3 - Finalità

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, è la sede istituzionale dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. In particolare, il Dipartimento:
 - a. Promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del diritto di ognuno di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, agevolando il raccordo tra le diverse aree disciplinari presenti nel Dipartimento.
 - b. Utilizza le risorse per la ricerca e la didattica sulla base di budget ed obiettivi comunicati al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico.
 - c. Assicura il funzionamento dei corsi di laurea e dei corsi di studio attivati a norma del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Dipartimento è un'unità di gestione.

Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è composto dal personale docente, anche a tempo determinato, che vi afferisce, e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - d. la Giunta.

CAPO II – DIRETTORE

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, è eletto con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo e svolge le funzioni che lo stesso gli assegna. In particolare, il Direttore:
 - a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove attivata, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b. è responsabile della gestione del Dipartimento;



- c. promuove e coordina le attività del Dipartimento, vigila su di esse e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;
 - d. nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali, in conformità al Regolamento didattico d'Ateneo;
 - e. ha il potere di rappresentanza nei confronti di terzi e stipula convenzioni e contratti nei limiti previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza, e contabilità;
 - f. assegna al personale tecnico-amministrativo i compiti istituzionali;
 - g. esercita tutte le ulteriori attribuzioni funzionali dirette a garantire il buon andamento del Dipartimento.
 - h. approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;
2. In ogni caso che lo ritenga opportuno per l'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore chiede parere al Consiglio, altresì convocandolo a tal fine in caso d'urgenza.
 3. Il Direttore può designare, scegliendo tra i professori di prima e seconda fascia, un Direttore vicario che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento ed è nominato con decreto del Rettore. In mancanza di designazione o in caso di impedimento del Direttore vicario, i compiti relativi sono svolti dal Decano del Dipartimento.
 4. In caso straordinario di necessità e urgenza, il Direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, ove attivata, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella prima adunanza successiva.
 5. Il Direttore può nominare dei Delegati per specifici ambiti, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
 6. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, dopo avere informato il Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con specifici mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Tali Commissioni hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.

CAPO III - CONSIGLIO

Art. 7 - Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, è composto da:
 - a. professori e ricercatori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca, e ricercatori a tempo determinato;
 - b. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento. All'interno di tale rappresentanza deve essere garantita l'elezione di almeno una unità di personale tecnico e una unità di personale amministrativo;
 - c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio del Dipartimento pari ad almeno il quindici per cento dei professori e ricercatori o comunque pari al numero di studenti eletti, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
 - d. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento.
2. Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento (RAD) partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza ovvero impedimento del RAD, le funzioni di segretario sono svolte da un membro del Consiglio designato dal Direttore.



3. Il Direttore, anche su richiesta della Giunta, ove attivata, può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di regola, una volta al mese. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli organi di governo dell'Ateneo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, dal Direttore di Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza ovvero impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario. Qualora il Direttore Vicario sia un professore di seconda fascia, in caso di assenza ovvero impedimento del Direttore, il Consiglio nella composizione ristretta ai professori di prima fascia è presieduto dal Decano del Dipartimento.
3. In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione ovvero l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa nelle ventiquattro ore precedenti la data stabilita per la riunione. Il Direttore convoca il Consiglio di Dipartimento qualora ne faccia congiuntamente richiesta scritta e congruamente motivata almeno un terzo dei componenti aventi diritto.
4. Per le elezioni del Direttore, la convocazione spetta al Decano del Dipartimento.
5. Il Direttore inserisce un argomento nell'ordine del giorno qualora ne faccia congiuntamente richiesta scritta e congruamente motivata almeno un terzo dei componenti aventi diritto. Ciascun componente, tuttavia, ha sempre facoltà di richiedere, senza formalità, al Direttore di inserire specifici argomenti all'ordine del giorno.
6. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. Il materiale istruttorio di ciascuna seduta, nonché i verbali approvati, sono pubblicati sulla piattaforma elettronica dedicata, con accesso riservato ai soli componenti del Consiglio di Dipartimento.
7. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza ovvero impedimento, assume le funzioni di Presidente il Direttore Vicario. Qualora il Direttore Vicario sia un professore di seconda fascia, in caso di assenza ovvero impedimento del Direttore, il Consiglio nella composizione ristretta ai professori di prima fascia è presieduto dal Decano del Dipartimento.
8. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono sempre essere conteggiati nel quorum strutturale¹; i docenti collocati fuori ruolo devono sempre essere convocati ma, qualora assenti, non devono essere conteggiati nel quorum strutturale. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi rappresentare.
9. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
 - a. Il Direttore, verificata la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti in cui perduri la mancanza del numero legale, rinvia la seduta a data da stabilirsi.
 - b. La seduta inizia con l'esposizione delle comunicazioni che il Direttore ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio, cui segue, di regola, l'approvazione del verbale della seduta precedente.
 - c. In sede di comunicazione, i componenti del Consiglio possono rivolgere al Direttore richieste di chiarimenti e delucidazioni.

¹ quorum strutturale: quorum per la validità dell'adunanza.



- d. L'esame degli argomenti da trattare segue l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine disposto dal Direttore. Il Consiglio può approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto oggetto di discussione, proposte da uno o più componenti.
 - e. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
 - f. Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
 - g. Le votazioni si svolgono in forma palese per alzata di mano, salvo diversa disposizione del presente regolamento o dello Statuto.
10. Dell'adunanza del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario verbalizzante e approvato dal Consiglio, di regola nella seduta successiva.
11. È fatto divieto ai componenti degli organi collegiali del Dipartimento e ai relatori esterni eventualmente intervenuti, di effettuare qualsiasi tipo di registrazione della seduta, sia audio che video, con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'utilizzo di servizi o agenti di Intelligenza Artificiale.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 40 dello Statuto e interviene nelle funzioni non specificamente demandate ad altro organo dipartimentale. In composizione plenaria, delibera in tema di:
 - a. regolamento di funzionamento ed eventuali proposte di modifica, a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. criteri generali, sull'uso delle risorse disponibili, ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento del personale;
 - c. richieste al Consiglio di amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base dell'attività didattica e di ricerca programmata e svolta dal Dipartimento;
 - d. attivazione e soppressione dei Corsi di studio;
 - e. istituzione e soppressione dei Consigli di Corso di studio e, in mancanza di questi ultimi, designazione dei Responsabili o del Comitato di Responsabili;
 - f. programmazione e organizzazione didattica degli insegnamenti da attivare nei Corsi di studio (offerta formativa, ordinamenti didattici, piani didattici, regolamenti didattici dei corsi di studio, manifesti degli studi), qualora non demandate ai Consigli di Corso;
 - g. coordinamento dei piani di studio, delle attività didattiche e delle attività di orientamento e, in generale, adempimenti relativi agli studenti;
 - h. approvazione, istituzione e soppressione dei Centri di ricerca e loro gestione;
 - i. approvazione di contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti della sua competenza;
 - j. delega alla Giunta delle funzioni di cui all'art 15;
 - k. istituzione di Commissioni permanenti e a termine, oltre a quelle indicate dallo Statuto;
 - l. nomina dei componenti delle Commissioni di cui alla lett. k);
2. Il Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione plenaria, delibera l'attivazione della Giunta di Dipartimento. Inoltre, delibera in relazione ad ogni altra questione non espressamente demandata al Consiglio nella sua composizione ristretta.
3. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta a professori e ricercatori, assume le deliberazioni relative a:
 - a. affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;



- b. programmazione ed assegnazione degli impegni didattici e organizzativi dei docenti e dei ricercatori;
- c. formulazione di richieste all'Ateneo di trasferimento da altra sede di ricercatori di ruolo, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
4. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, nei seguenti casi:
 - a. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai docenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro settore concorsuale – SSD; nulla osta per attività didattica fuori sede; congedo, aspettativa ecc.;
 - b. rilascio di parere su richiesta dell'Ateneo, in merito alle richieste di afferenza dei docenti al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
 - c. deliberazione di altre questioni riguardanti le persone di professori o ricercatori;
5. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni nella composizione limitata ai Professori di prima e seconda fascia, nei seguenti casi:
 - a. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - b. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di chiamata per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - c. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di reclutamento di professori di seconda fascia, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - d. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di chiamata di professori di seconda fascia, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori di seconda fascia;
6. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni nella composizione limitata ai professori di prima fascia, nei seguenti casi:
 - a. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di reclutamento di professori di prima fascia, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia componenti il Consiglio;
 - b. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di chiamata di professori di prima fascia, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia componenti il Consiglio;
 - c. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori di prima fascia.

CAPO IV - COMMISSIONE PARITETICA

Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori del Dipartimento; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula



- pareri sull'attivazione e la soppressione di insegnamenti e corsi di studio; elabora proposte per migliorare prestazioni didattiche ed efficienza delle strutture formative; redige la relazione annuale, ai sensi dell'art. 13 del D. legislativo 19/2012.
2. La Commissione paritetica docenti–studenti del Dipartimento, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, è composta da studenti, professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in pari numero. In particolare:
 - a. i docenti, in un numero massimo di cinque sono nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento e, ove possibile, appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di studio attivati.
 - b. gli studenti, in un numero massimo di cinque, sono designati dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento.
 3. Alla Commissione paritetica partecipa di diritto il Responsabile della Segreteria Didattica del Dipartimento, con funzioni di Segretario, senza diritto di voto.
 4. Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente, eletti a maggioranza dalla Commissione stessa.
 5. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno un rappresentante per ogni categoria.
 6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

CAPO V – GIUNTA

Art. 11 - Composizione della Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore e da quattro Docenti - tra cui l'eventuale Direttore vicario- e almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti. I quattro docenti componenti sono scelti preferibilmente in modo da garantire la rappresentanza di ciascuna area scientifico-disciplinare in cui si articola il Dipartimento.
2. Partecipa alla Giunta anche il Responsabile Amministrativo di Dipartimento (RAD), nella veste di segretario verbalizzante e con funzioni consultive senza diritto di voto.
3. Il rappresentante degli studenti partecipa alle adunanze, con diritto di voto, nei casi in cui debbano essere deliberate questioni inerenti all'attività didattica.
4. Il Direttore, anche su richiesta di un membro della Giunta, può inoltre invitare a partecipare altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 12 - Elezione dei Componenti della Giunta

1. Nei tre mesi successivi all'elezione del Direttore, il Direttore convoca il Consiglio di Dipartimento per l'elezione dei docenti membri della Giunta.
2. Il Direttore, sentiti gli interessati, propone al Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai docenti e ai ricercatori, una lista di quattro docenti in accordo con le disposizioni di cui al precedente art. 11. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai docenti e ricercatori, è chiamato ad esprimere un voto di approvazione dell'elenco dei docenti indicati dal Direttore, con votazione segreta. La Giunta risulta designata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Se la lista proposta dal Direttore non raggiunge la maggioranza, il Direttore presenta una proposta alternativa nello stesso Consiglio o in un Consiglio successivo, reiterando la procedura fino all'approvazione della lista.



4. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è eletto tra i rappresentanti della categoria in Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei votanti e con voto segreto. In caso di parità si considera eletto il più anziano di servizio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.
5. Il rappresentante degli Studenti in Giunta è eletto tra i rappresentanti della categoria in Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 - Durata della Giunta

1. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore.
2. Le dimissioni di metà dei membri docenti della Giunta ne provocano la decadenza, e ne rendono necessaria la rielezione.
3. Qualora un membro docente della Giunta (con l'eccezione del Direttore Vicario) si dimetta, si trasferisca, sia promosso alla fascia docente superiore o per qualsiasi altro motivo cessi dal mandato, il Direttore provvede a proporre l'integrazione della Giunta con procedura identica alla sua prima designazione.
4. Qualora il rappresentante del personale tecnico amministrativo si dimetta o venga meno alla carica per qualsiasi motivo, subentrerà nella carica per la frazione del mandato da compiere il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria si procederà a nuove elezioni, da tenersi entro trenta giorni.
5. Qualora il rappresentante degli studenti si dimetta o venga meno alla carica per qualsiasi motivo, subentrerà nella carica per la frazione del mandato da compiere il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria si procederà a nuove elezioni, da tenersi entro trenta giorni.

Art. 14 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. La Giunta ha compiti istruttori e formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
3. La Giunta esercita inoltre le funzioni delegate di cui all'art. 15.

Art. 15 - Funzioni delegate

1. Su delega del Consiglio di Dipartimento e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento, la Giunta può esercitare, in via permanente, le seguenti funzioni:
 - a. Rinnovo di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. Adozione di provvedimenti per la didattica e per l'attività degli studenti, relativi, in particolare:
 - alla programmazione delle attività didattiche e di laurea, e alla carriera didattica (trasferimenti e riconoscimento di crediti, stage all'estero) degli studenti;
 - alla carriera didattica (trasferimenti e riconoscimento di crediti, stage all'estero) degli studenti stranieri;
 - al tutorato e alle collaborazioni a tempo parziale (bandi, designazioni);
 - c. Adozione di provvedimenti per Borse di studio;
 - d. Organizzazione delle attività dei dottorati di ricerca, in accordo con il collegio dei docenti e anche in concorso con altre strutture interne o esterne all'Ateneo, per quanto concerne l'utilizzo delle strutture del dipartimento e la collaborazione all'attività di ricerca;



- e. Programmazione e organizzazione delle attività seminariali e di altre attività di competenza del Consiglio;
 - f. Esercizio di altre funzioni, specificamente indicate, nei limiti delle attribuzioni dello Statuto e del presente regolamento, eventualmente attribuite dal Consiglio ai sensi dell'art 16.
2. Le attività di cui alla lettera b), comma i), vengono svolte in collaborazione e previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art 10 del presente regolamento.

Art. 16 - Attribuzione ed esercizio delle deleghe

1. Le deleghe permanenti di cui all'art. 15 sono conferite per la durata in carica della Giunta su proposta del Direttore, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio può formulare indicazioni e stabilire criteri circa il modo in cui le attività delegate devono essere esercitate dalla Giunta; può prevedere che la Giunta gli sottoponga proposte circa le modalità di svolgimento delle attività delegate.
3. La Giunta riferisce del suo operato, in relazione alla delega per l'esercizio delle funzioni indicate all'art. 15, possibilmente nella prima seduta del Consiglio di Dipartimento successiva al compimento delle funzioni delegate.
4. Il Consiglio può in ogni momento avocare a sé la deliberazione sugli oggetti delegati alla Giunta, con la medesima maggioranza di cui al comma 1.

Art. 17 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta viene convocata dal Direttore, di regola, almeno cinque giorni prima di ogni Consiglio di Dipartimento.
2. Le riunioni della Giunta sono convocate dal Direttore con un preavviso di almeno due giorni. Il relativo ordine del giorno è pubblicato sul sito del Dipartimento. Il materiale istruttorio di ciascuna seduta, nonché i verbali approvati, sono pubblicati sulla piattaforma elettronica dedicata, con accesso riservato ai soli componenti della Giunta.
3. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
5. Su richiesta di almeno due componenti gli argomenti all'ordine del giorno sono rimessi al Consiglio di Dipartimento.
6. Le riunioni possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Dello svolgimento delle riunioni viene redatto sintetico verbale, firmato dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo di Dipartimento (RAD).

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali:



- a. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
- b. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 19 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento, aventi diritto al voto.

Tali modifiche possono essere adottate soltanto in una seduta appositamente convocata, che preveda il punto all'ordine del giorno.

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale, sentiti gli organi di governo dell'Ateneo, per le materie di competenza, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ovvero sul sito istituzionale dell'Ateneo.